

# **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA TRAMITE BUONI PASTO**

## **Art. 1 Principi generali.**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa mediante buoni pasto secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti e per l'area della dirigenza (artt. 45 e 46 del CCNL Enti locali del 14/9/2000 e art. 13 del CCNL 05/04/2006).
2. In relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, l'Ente assicura al proprio personale a tempo indeterminato pieno e parziale.
3. L'istituzione del servizio mensa o la erogazione di buoni pasto sostitutivi è effettuata da ciascun ente in relazione al proprio assetto organizzativo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e con modalità d'attuazione rimesse alle scelte discrezionali dell'Ente.
4. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto). Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
5. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione.
6. Il diritto al buono pasto sorge se sussistono i seguenti presupposti:
  - il lavoratore deve essere in servizio;
  - il lavoratore deve aver prestato attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non inferiore comunque a trenta minuti e non superiore a due ore;
  - il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

## **Art. 2 Definizione del servizio sostitutivo di mensa.**

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle relative autorizzazioni per la vendita dei generi alimentari.

## **Art. 3 Diritto al buono pasto.**

1. Ha diritto all'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, anche se domenicale o festiva, il personale dipendente a tempo indeterminato, sia pieno che parziale.
2. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata esclusivamente da idonei sistemi di rilevazione.
3. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali), purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro, con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore, usufruendo dell'istituto della flessibilità.
4. Sono concessi un numero massimo di 8 buoni pasto al mese.
5. Il numero massimo di buoni pasto erogabili nel mese passa a 10 nel caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, purché siano prestate complessivamente nella giornata almeno 8 ore di lavoro, di cui 2 ore di rientro.
6. Il buono pasto non spetta nei casi in cui sia effettuato il rientro per recupero di debito orario.
7. La consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro, entro la fascia pausa pranzo stabilita tra le ore 13:30 e le ore 15:30; al di fuori di tale fascia oraria, pur nel rispetto tempo minimo/massimo della pausa pranzo, il buono pasto non potrà essere assegnato.
8. Per coloro che, debitamente autorizzati dal proprio Responsabile di settore, hanno una articolazione dell'orario di lavoro con ingresso alle ore 7.00 la fascia pausa pranzo sarà tra le ore 13:00 e le ore 15:00.

9. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo indeterminato e parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 8 ore complessive nella giornata e rispettano la pausa di almeno mezz'ora e massimo due ore, sempre nel rispetto del limite massimo di buoni pasto mensili.

#### **Art. 4 Diritto al buono pasto nel caso mancata timbratura della pausa pranzo.**

1. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura con il badge, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata dal dipendente e siglata dal Responsabile del Servizio di appartenenza entro il giorno successivo alla mancata timbratura.
2. In caso di mancata regolarizzazione della pausa pranzo, nei termini di cui al 1° comma, verrà inserita d'ufficio una pausa di un'ora (1 ora).

#### **Art. 5 Attribuzione del buono pasto al personale in caso di missioni e partecipazione a corsi di formazione.**

1. Se la missione è effettuata con rientro in sede oltre le 15:30, può essere attribuito il buono pasto ordinario purché l'attività lavorativa complessivamente prestata risulti pari ad almeno 8 ore comprensive dell'intervallo pausa pranzo. L'orario del servizio deve essere attestato attraverso le regolari timbrature e la dichiarazione di autorizzazione alla missione vistata dal responsabile del settore di appartenenza.
2. Nel caso in cui un dipendente sia autorizzato a partecipare ad un corso di formazione non comprensivo del pasto avrà diritto alla corresponsione del buono pasto sempreché il corso si protragga in orario pomeridiano per almeno due ore e sia rispettato il limite massimo mensile dei buoni pasto erogabili.

#### **Art. 6 Attribuzione del buono pasto al personale in caso di consultazioni elettorali.**

1. Al personale impegnato nelle attività di consultazioni elettorali svolto in regime di lavoro straordinario elettorale, soltanto per il periodo autorizzato e soltanto qualora vengano rispettate le condizioni per la fruizione del buono pasto, verranno erogati i buoni pasto maturati. L'erogazione avverrà successivamente alla liquidazione dei compensi per lo straordinario svolto e sempreché i relativi costi non comportino finanziariamente alcun aggravio per l'ente in termini di spesa del personale.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche se l'attività di straordinario elettorale si protrae in ore serali e notturne.

#### **Art. 7 Esclusione dal servizio di mensa.**

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata, o nei giorni in cui non si effettua il rientro.

#### **Art. 8 Valore ed utilizzo del buono pasto.**

1. Il buono deve avere un valore nominale sufficiente a coprire i 2/3 del costo di un pasto completo comprendente un primo, un secondo, un contorno frutta e bevande. Il rimanente terzo è a carico del lavoratore.
2. Il valore nominale del buono pasto viene fissato in **Euro 7,38**.
3. Tuttavia **dal 1 ottobre 2012** ai sensi del Decreto Legge 6/07/2012 n. 95 (c.d. spending review) non potrà superare il valore nominale di **€ 7,00**.
4. Il buono pasto:
  - deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
  - non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
  - può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati;
  - è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali e all'I.R.A.P. per l'Amministrazione, per la parte eccedente € 5,29.

#### **Art. 9 Procedura di erogazione dei buoni pasto.**

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata dal decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
2. Il dipendente deve richiedere la consegna dei buoni di cui al 1 comma ordinariamente, per evitare accumuli, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di maturazione, salvo i casi in cui non sia stato possibile ritirarli per giustificati motivi (es. malattia o infortunio) .
3. I buoni pasto vengono conteggiati da un incaricato del settore competente sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come risulta dalle marcature del badge. La consegna viene effettuata direttamente ad ogni dipendente avente diritto.
4. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono. Scaduta tale data possono essere restituiti entro il 15 gennaio e sostituiti con altri solo entro il termine contrattualmente concordato con la ditta fornitrice.

#### **Art. 10 Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa.**

1. A norma dell'articolo 3 della legge 2 settembre 1997 n. 314 (armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), l'importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l'importo giornaliero ivi previsto.
2. Con cadenza trimestrale l'ufficio personale effettuerà le trattenute in relazione alle risultanze del tabulato dei buoni erogati al personale avente diritto.

#### **Art. 11 Segretario Comunale.**

1. Il Segretario comunale ha titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui presti servizio anche nelle ore pomeridiane, secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al Segretario comunale si applica l'art. 3 del presente Regolamento.

#### **Art. 12 Disposizioni finali.**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

#### **Art. 13**

1. Le disposizioni del presente regolamento troveranno applicazione solo se il tetto di spesa del personale verrà rispettato, diversamente potranno essere stabilite ulteriori restrizioni di importo e di quantità del buono pasto.